

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2016

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (16A06660)

(GU n.214 del 13-9-2016)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, recante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter del citato decreto, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, C 46, del 18 febbraio 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 101/1 del 17 marzo 2016 risulta pubblicato l'«Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Considerato, altresì, che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno 2016, risulta pubblicata la «Rettifica dell'aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2

dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio», di cui alla suddetta Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 101/1, del 17 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1

Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento agli importi dell'allegato II, nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modificazioni, agli allegati del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi ne' maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2496

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 1

ALLEGATO III ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro	Strade suburbane (comprese le autostrade)	Strade interurbane (comprese le autostrade)
EURO 0	16,9	12,7
EURO I	11,7	8,5
EURO II	9,6	7,4
EURO III	7,4	6,4
EURO IV	4,3	3,2
EURO V	0	0
dopo il 31 dicembre 2013	3,2	2,2
EURO VI	0	0
dopo il 31 dicembre 2017	2,2	1,1
Meno inquinanti rispetto a EURO VI	0	0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustificano.

2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro	Giorno	Notte
Strade suburbane (comprese le autostrade)	1,17	2,12
Strade interurbane (comprese le autostrade)	0,22	0,32

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l' "effetto anfiteatro" lo giustificano.



ALLEGATO 2

ALLEGATO IV

(allegato II direttiva 1999/62/CE)

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESSE LE SPESE AMMINISTRATIVE

DI CUI ALL' ART. 3 COMMA 7

	Fino a tre assi	Quattro o più assi
EURO 0	1 407	2 359
EURO I	1 223	2 042
EURO II	1 065	1 776
EURO III	926	1 543
EURO IV e meno inquinanti	842	1 404

Mensilmente e settimanalmente

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 12 Euro per tutte le categorie di veicoli.

